

STUDIO LEGALE
Avv. Emanuele Pagliaro

Patrocinante in Cassazione
66100 CHIETI - Via L. Antinori n. 13
Tel.-Fax 0871.66991 *info@avvocatopagliaro.it*
00196 ROMA – via G.B. Tiepolo n. 21

CONVENZIONE LEGALE

Tra: l'Organizzazione sindacale CONFISAL UNSA – Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI con sede Nazionale in Roma alla Via Napoli n, 51 rappresentata anche per le proprie articolazioni territoriali dal suo Coordinatore Nazionale Paolo Cali, successivamente denominato "Sindacato".

E: l'Avv. Emanuele Pagliaro nato a Guardiagrele il 24.06.1968 (C.F. PGLMNL68H24E243X) con studio principale in Chieti via L. Antinori n. 13 e studio secondario in Roma via G.B. Tiepolo n. 21, iscritto all'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Chieti, patrocinante in Cassazione, successivamente denominato "Professionista".

1 – Oggetto - efficacia.

La presente convenzione viene stipulata dal Sindacato per una migliore tutela delle proprie prerogative sindacali ed in favore di tutti i lavoratori dipendenti degli Ordini Professionali che ne facciano espressa richiesta e che siano regolarmente iscritti al Sindacato per tutta la durata dell'espletamento dell'incarico.

2 – Attività.

La presente convenzione sarà relativa alle materie del diritto sindacale e del lavoro.

a) Consulenza legale. Il Professionista, evaderà in via orale ovvero per iscritto qualsiasi richiesta di parere che il Sindacato formulerà nelle predette materie nel termine di giorni sette (lavorativi) dalla domanda con proroga di ugual termine in casi particolarmente complessi. La richiesta di parere sia per interesse proprio e sia per quello di uno o più iscritti dovrà pervenire sempre attraverso il Sindacato.

b) Assistenza legale. Il Professionista, ove richiesto dal Sindacato, assisterà gli iscritti nella fase conciliativa o comunque preliminare all'instaurazione del contenzioso, provvedendo alla redazione di tutti gli atti, istanze e memorie necessari alla conclusione in via stragiudiziale della vertenza, nei modi e nei termini richiesti dalla normativa applicabile al caso concreto.

c) Controversie giudiziarie. Il Professionista, ove richiesto dal Sindacato, lo rappresenterà e difenderà nei procedimenti giudiziari inerenti le predette materie – previo conferimento di *procura ad litem* specifica – e ciò nelle cause che questi intenda promuovere per il soddisfacimento dei propri diritti o interessi in ogni stato e grado del giudizio, per tutta la durata della convenzione. Il professionista, inoltre, rappresenterà e difenderà i singoli lavoratori iscritti che ne facciano richiesta attraverso il Sindacato, nelle cause che questi intendano promuovere per il soddisfacimento dei propri diritti o interessi in ogni stato e grado del giudizio, per tutta la durata della iscrizione al Sindacato. A tal fine, dopo la richiesta di intervento del Sindacato, il lavoratore dovrà sottoscrivere per adesione la presente convenzione e prendere contatti diretti con il Professionista al quale dovrà conferire specifica *procura ad litem* e consegnare tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico nel rispetto del successivo punto 7.

3 - Esecuzione dell'incarico.

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Sindacato o giudizialmente direttamente dal lavoratore iscritto nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle leggi e delle norme deontologiche.

Inoltre il Professionista sarà disponibile per l'esecuzione dell'incarico a recarsi presso la sede nazionale del Sindacato in Roma nel caso venga richiesto e per un massimo di due volte nel corso di ciascun mese (salvo diverso accordo tra le parti e particolari necessità) ma sempre con un preavviso di almeno cinque giorni. In casi eccezionali, ove richiesto dal Sindacato e previo

accordo, il Professionista sarà disponibile per l'esecuzione dell'incarico anche a recarsi presso la sede territoriale del Sindacato, sempre con il medesimo preavviso.

Il Professionista potrà avvalersi per l'espletamento dell'incarico, sotto la propria direzione e responsabilità, anche dell'opera professionale di sostituti e ausiliari di sua fiducia ovvero di domiciliatari i cui oneri saranno interamente a carico del Professionista medesimo.

4 - Decorrenza e durata.

La presente convenzione ha la durata di anni due con proroga per successivi anni due se non disdetta da una delle parti con raccomandata o pec almeno sessanta giorni prima della scadenza e resterà comunque efficace per le attività di cui al punto 2c) iniziate nel corso della sua vigenza.

5 – Compensi, spese e contributi.

5.a – Compensi.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Professionista non percepirà alcun onorario dal Sindacato (nella sua articolazione Nazionale o territoriale) ovvero dall'iscritto, ma a favore del Professionista resteranno tutte le competenze legali (onorari) eventualmente liquidate in procedimenti giudiziari e/o riconosciute in via conciliativa e poste a carico della controparte (es: le cause vinte con condanna alle spese a carico di controparte) con facoltà, quindi, per lo stesso di dichiararsi antistatario nei giudizi intrapresi.

Nel caso in cui il Sindacato (nella sua articolazione Nazionale o territoriale) ovvero l'iscritto trarrà un beneficio dalla prestazione professionale di cui all'art. 2b) e 2c) e le competenze non vengono riconosciute a carico di controparte (ad es: per compensazione) il professionista verrà retribuito dal predetto Sindacato o iscritto mediante la corresponsione del 10% del trattamento economico percepito se questo è inferiore a 10.000,00 euro e del 7% se superiore ovvero nella misura fissa di euro 2.000,00 nel caso di valore indeterminato rilevante (es: repressione condotta antisindacale, licenziamento ecc.) ovvero di euro 1.000,00 nel caso di valore indeterminato modesto (es: sanzione disciplinare conservativa, riassegnazione mansione ecc.).

Resta inteso che saranno a carico del Sindacato (nella sua articolazione Nazionale o territoriale) ovvero dall'iscritto le eventuali spese legali liquidate in giudizio a favore della controparte (nell'eventualità di rigetto della domanda giudiziale con condanna alle spese di giudizio).

5.b - Spese e contributi.

Le spese che il Professionista dovrà sostenere per conto e nell'interesse del Sindacato Nazionale o territoriale o dell'iscritto (ad esempio: bolli, contributo unificato, spese di registrazione atti giudiziari, di notifica atti ecc.) verranno da questi anticipate ovvero se urgenti rimborsate al Professionista dietro presentazione di giustificativo contabile.

Al Professionista saranno inoltre riconosciute e rimborsate le spese di viaggio con il mezzo da questi ritenuto più idoneo, vitto e alloggio strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico fuori la sede dello studio principale (come ad esempio quelle necessarie per recarsi presso le sedi giudiziarie in occasione di udienze in presenza oppure amministrative nel caso di pre-contenzioso ecc.) ovvero necessarie per recarsi presso la sede Nazionale o territoriale del Sindacato ove richiesto secondo quanto indicato nel punto 3. Comunque le predette spese dovranno essere preventivamente comunicate al Sindacato ovvero all'iscritto e dovranno essere da questi preventivamente approvate e successivamente rimborsate.

6 - Obblighi del Professionista.

Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la

normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 co. 2 cod. civ.)

Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Sindacato le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico (anche quelle relative all'iscritto se da questi autorizzato espressamente), all'esistenza di conflitti di interesse, nonché a comunicare i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi.

7 - Obblighi del Sindacato e/o dell'iscritto.

Il Sindacato ovvero l'iscritto ha l'obbligo di far pervenire presso lo studio del Professionista (salvo diverso accordo) la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e richiesta dal Professionista nei termini da questo indicati, collaborando con il medesimo, ove necessario, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte dell'interessato.

Il Sindacato nella sua articolazione Nazionale e/o territoriale si impegna ad avvalersi per l'esecuzione delle attività di cui al punto 2 dell'opera del Professionista per tutta la durata della convenzione e ad indirizzare prioritariamente i propri iscritti ad avvalersi per le attività di cui al precedente punto 2 dell'opera professionale del medesimo.

8 - Protezione dei dati personali.

Il Sindacato e/o l'iscritto autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare dichiara di essere stato informato circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

9 - Foro Competente.

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Roma.

Roma, 8 novembre 2023

Il Sindacato

Il Professionista Avv. Emanuele Pagliaro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si accettano espressamente i punti: 4) Decorrenza e durata dell'incarico; 5) Compensi, spese e contributi; 6) Obblighi del Professionista; 7) Obblighi del Sindacato e/o dell'iscritto; 9) Foro Competente.

Roma, 8 novembre 2023

Il Sindacato

Il Professionista Avv. Emanuele Pagliaro